

Deliberazione della Giunta Regionale 28 gennaio 2022, n. 18-4576

Comune di Paroldo (CN). Applicazione dei provvedimenti cautelari di cui all'articolo 9 bis della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni.

A relazione del Vicepresidente Carosso e dell'Assessore Gabusi:

Premesso che:

- il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del Fiume Po (PAI), approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001, obbliga i Comuni ad effettuare, attraverso la revisione dei propri strumenti urbanistici, la verifica delle effettive situazioni di dissesto e di rischio idraulico ed idrogeologico presenti sul proprio territorio rispetto a quelle individuate dal PAI medesimo;
- in considerazione di quanto sopra e della valenza che gli strumenti urbanistici comunali assumono anche in materia di difesa del suolo e di sicurezza del territorio, sono state fornite indicazioni ed indirizzi specifici in tal senso, a partire dal 2001, attraverso numerose disposizioni, successivamente abrogate e sostituite dalla D.G.R. n. 64-7417 del 07/04/2014 tuttora vigente, nonché attraverso la D.G.R. n. 25-7286 del 30/07/2018 e la D.G.R. n. 17-7911 del 23/11/2018 concernenti l'attuazione del Piano di gestione rischio alluvioni (PGRA) nel settore urbanistico, predisposto in attuazione del D.Lgs. 49/2010 di recepimento della Direttiva 2007/60/CE (cosiddetta "Direttiva Alluvioni");
- l'art. 65 del D.Lgs. 152/2006, al comma 6 recita: *"Fermo il disposto del comma 4, le regioni, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del Piano di bacino sui rispettivi Bollettini Ufficiali regionali, emanano ove necessario le disposizioni concernenti l'attuazione del piano stesso nel settore urbanistico. Decorso tale termine, gli enti territorialmente interessati dal Piano di bacino sono comunque tenuti a rispettarne le prescrizioni nel settore urbanistico. Qualora gli enti predetti non provvedano ad adottare i necessari adempimenti relativi ai propri strumenti urbanistici entro sei mesi dalla data di comunicazione delle predette disposizioni, e comunque entro nove mesi dalla pubblicazione dell'approvazione del Piano di bacino, all'adeguamento provvedono d'ufficio le regioni"*.

Dato atto che:

- a 20 anni dall'entrata in vigore del PAI, non tutti i comuni hanno proceduto alle verifiche di adeguamento al PAI medesimo;
- si dispone, a livello regionale, di un quadro relativo ai dissesti di tipo alluvionale (corsi d'acqua e conoidi) sostanzialmente aggiornato e contenuto nelle mappe del PGRA, mentre non si dispone di un quadro conoscitivo omogeneo per quanto riguarda i dissesti di versante (frane e valanghe);
- al fine di rispondere alle disposizioni di cui all'art. 65 del D.Lgs. 152/2006, comma 6, si rende necessario adottare nuove disposizioni regionali in campo urbanistico.

Richiamato che:

- la D.G.R. n. 25-7286 del 30 luglio 2018, recante *"Disposizioni regionali riguardanti l'attuazione del Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA) nel settore urbanistico (art. 58 delle Norme di Attuazione del PAI, integrate dal Titolo V), le attività per i comuni non ancora adeguati al PAI e l'aggiornamento del quadro del dissesto a seguito di eventi calamitosi"*, ha approvato i criteri per la definizione del quadro del dissesto relativo ai comuni che non hanno ancora provveduto ad adeguare il proprio strumento urbanistico al PAI, dando mandato al Settore Geologico della Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica il compito di avviare la predisposizione delle carte del dissesto di tali comuni, sulla base dei criteri approvati, propedeutiche alla redazione delle necessarie varianti agli strumenti urbanistici;

- la D.G.R. n. 25-7286 stabilisce che il quadro del dissesto individuato dal Settore Geologico debba avere una ricaduta sulle disposizioni urbanistico-edilizie dei comuni inadempienti attraverso l'aggiornamento dell'Elaborato 2 del PAI (quadro dei dissesti) in modo tale da rendere cogenti i vincoli derivanti dall'applicazione dell'art. 9 delle Norme Tecniche di Attuazione (di seguito NTA) del PAI alle aree in dissesto;
- nel periodo transitorio, fino all'aggiornamento dell'Elaborato 2 del PAI e all'applicazione del su richiamato art. 9 delle NTA o all'adozione della variante di adeguamento al PAI del PRG comunale, la D.G.R. n. 25-7286 stabilisce che i vincoli debbano essere immediatamente cogenti su tutte le aree in dissesto individuate dalla Regione Piemonte, attraverso l'applicazione dei provvedimenti cautelari di cui all'art. 9 bis della legge urbanistica regionale n. 56/1977;
- la D.G.R. n. 25-7286, inoltre, obbliga i comuni con strumento urbanistico non adeguato al PAI interessati da eventi alluvionali ad avviare celermente le opportune verifiche per la messa in salvaguardia delle zone a maggior rischio.

Premesso, inoltre, che l'articolo 9 bis della Legge Regionale n. 56/1977 (Tutela ed uso del suolo) sancisce che:

- al comma 1, la Giunta regionale, acquisito il parere del comune interessato, può adottare provvedimenti cautelari, di inibizione e di sospensione, anche di opere in corso di realizzazione, atti a prevenire mutamenti di destinazioni d'uso, nonché la costruzione o la trasformazione di opere pubbliche o private, nelle aree colpite da gravi calamità naturali o nelle aree soggette a dissesto, pericolo di valanghe o di alluvioni o che, comunque, presentano caratteri geomorfologici che le rendono inadatte a nuovi insediamenti. Tali aree sono delimitate nel provvedimento cautelare di cui al presente comma;
- al comma 2, i provvedimenti di cui al comma 1 hanno efficacia sino all'adozione di variante al PAI, al PTCP, al PTGM o al PRG, elaborata tenendo conto della calamità naturale, del dissesto idrogeologico o del pericolo di cui al comma 1; i provvedimenti medesimi perdono in ogni caso efficacia decorso il termine di trentasei mesi dalla loro adozione.

Dato atto che, come da risultanze istruttorie del Settore Geologico della Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica:

- il Comune di Paroldo non ha effettuato la procedura di verifica ed adeguamento del proprio strumento urbanistico al PAI e si trova, allo stato attuale, privo di uno strumento aggiornato in grado di disciplinare in maniera adeguata ed in sicurezza l'utilizzo urbanistico del territorio;
- in assenza di cautele poste in essere con uno strumento urbanistico aggiornato, si rendono necessari provvedimenti cautelari di inibizione e sospensione atti a prevenire interventi di trasformazione urbanistica non congruenti con il livello di pericolosità nelle aree in dissesto, sino all'adeguamento dello strumento urbanistico alle reali condizioni di pericolosità presenti sul territorio;
- il Settore Geologico con nota n. 23269 del 17/05/2021 ha richiesto al Comune di Paroldo il parere di competenza ai sensi del comma 1 dell'art. 9 bis della legge urbanistica regionale n. 56/1977, trasmettendo la proposta di perimetrazione delle aree sulle quali applicare i provvedimenti cautelari e le norme relative ai tipi di intervento ammessi nelle aree stesse nel periodo di vigenza del provvedimento.

Preso atto che il Comune di Paroldo, in riferimento alla citata nota n. 23269 del 17/05/2021, non ha espresso il proprio parere previsto dal comma 1 dell'art. 9 bis della legge urbanistica regionale n. 56/1977.

Considerato che con nota n. 2306 del 17/12/2019 il Comune di Paroldo ha comunicato di aver adottato con D.C.C. n. 27 del 19/07/2019 il Progetto Preliminare relativo alla Variante Strutturale Specifica n. 7/2018, limitata al solo capoluogo.

Rilevato che con l'adozione del Progetto preliminare entrano in vigore, limitatamente all'area oggetto di variante, le misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 58 della Legge Regionale n. 56/1977.

Richiamato, in particolare che ai sensi del sopra riportato comma 2 dell'articolo 9 bis e dell'articolo 58 della Legge Regionale n. 56/1977, i provvedimenti cautelari hanno efficacia sino all'atto di adozione della proposta tecnica del progetto preliminare della variante al PRG, che dovrà esplicitamente prevedere le misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 58, comma 2, della stessa Legge Regionale n. 56/1977 e che ai sensi dei citati articoli, i provvedimenti cautelari perdono efficacia decorso il termine di trentasei mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della presente deliberazione e che potranno essere reiterati nel caso in cui la variante al PRG non sia avviata nei tempi previsti per la salvaguardia.

Visti:

- la Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo" e successive modifiche ed integrazioni,
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001 "Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po",
- il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia",
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale".

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso e considerato;

la Giunta Regionale, unanime

delibera

- di stabilire di applicare, per le motivazioni esplicitate nell'allegato 1 facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, i provvedimenti cautelari di inibizione e sospensione di cui all'art. 9 bis della Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 alle aree in dissesto del Comune di Paroldo così come individuate negli ambiti territoriali di cui all'Allegato 2 facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, come da nota 23269 del 17/05/2021 di cui in premessa, trasmessa dal Settore Geologico sulla base dei criteri contenuti nella D.G.R. n. 25-7286 del 30 luglio 2018;
- di individuare come interventi ammessi nelle aree interessate dai provvedimenti cautelari quelli richiamati nell'allegato 3 facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di demandare al Settore Geologico, al Settore Difesa del suolo e al Settore Tecnico regionale competente per territorio della Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica e al Settore Copianificazione urbanistica competente per territorio della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio il compito di fornire al Comune di Paroldo la necessaria assistenza tecnica preventiva per l'impostazione della revisione dello strumento urbanistico, ai sensi della Legge Regionale n. 56/1977;
- di demandare al Settore Geologico di esprimere il parere ai sensi della D.G.R. n. 64-7417 del 7 aprile 2014 sulla documentazione geologica redatta a supporto della variante di adeguamento al PAI, anche avvalendosi del contributo specialistico degli altri Settori della Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica competenti in materia idraulica;
- di stabilire che, ai sensi del comma 2 dell'art. 9 bis e dell'art. 58 della Legge Regionale n. 56/1977, i provvedimenti cautelari hanno efficacia sino all'atto di adozione della proposta tecnica del progetto preliminare della variante al PRG, che dovrà esplicitamente prevedere le misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 58, comma 2, della stessa Legge Regionale n. 56/1977, e che ai sensi dei citati articoli i provvedimenti cautelari perdono efficacia decorso il termine di trentasei mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte

della presente deliberazione e potranno essere reiterati nel caso in cui la variante al PRG non sia avviata nei tempi previsti per la salvaguardia;

- di stabilire che sono escluse dal presente provvedimento, ancorché rappresentate nell'allegato 2, le aree oggetto della Variante strutturale specifica n. 7/2018, attualmente in corso, in quanto per le stesse aree risultano già in vigore con l'adozione del Progetto Preliminare le misure di salvaguardia previste dall'articolo 58, comma 2, della Legge Regionale n. 56/1977;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)

Allegato

*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Geologico*

Comune di Paroldo (CN)

Applicazione dei provvedimenti cautelari di cui all'art. 9 bis della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni

RELAZIONE

Il Comune di Paroldo risulta inadempiente riguardo alle procedure di verifica e adeguamento del proprio strumento urbanistico al Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI), approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001.

Allo scopo di colmare la carenza di informazioni sulle condizioni di pericolosità del territorio dei comuni non adeguati al PAI, il Settore Geologico della Direzione regionale Opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica ha predisposto il quadro del dissesto del territorio comunale individuando delle categorie di fenomeni analoghe a quelle riportate dal PAI ed in base al quale il Comune potrà in seguito impostare la propria variante urbanistica.

L'area si estende al contatto fra le formazioni basali del bacino terziario ligure piemontese e le unità alloctone piemontesi. In particolare, nel territorio comunale affiorano la Formazione di Murazzano (alternanza di marne siltose ed arenarie) e la Marna di Paroldo (marne siltose di colore grigio azzurro, caratterizzate nella porzione inferiore da intercalazioni di arenarie o sabbie). Il substrato presenta la tipica giacitura regionale con debole immersione verso il quadrante NW ed inclinazione di 10-20°. Sono presenti inoltre depositi quaternari riconducibili a depositi alluvionali ghiaioso-sabbiosi (lungo il percorso dei principali corsi d'acqua), depositi gravitativi e depositi eluvio-colluviali (diffusi su tutto il territorio).

Il comune di Paroldo è localizzato in corrispondenza dei primi rilievi collinari in destra Tanaro che sfumano con la fascia pedemontana delle Alpi liguri. Il territorio comunale comprende il bacino del rio Pasqua, del rio Bovina (affluente del T.Cevetta) sino alla confluenza col rio Feraio e parte del bacino idrografico del rio Feraio stesso. La morfologia del territorio di Paroldo è quella tipica riscontrabile nel paesaggio delle Langhe, con versanti più ripidi nei settori con substrato a reggipoggio e più dolci in corrispondenza del substrato a franapoggio, come diretta corrispondenza della situazione geostrutturale.

La tipologia di substrato litoide, con alternanze di tipo flyschide arenaria/marna, determina una forte propensione all'instaurarsi di movimenti franosi di tipo scivolamento planare lungo i versanti a franapoggio. Nei versanti a reggipoggio, che come detto sono maggiormente acclivi, si osservano invece le frane superficiali che avvengono a seguito di fluidificazione delle coltri detritiche, particolarmente durante eventi meteorici gravosi.

Per quanto riguarda i criteri utilizzati per la definizione del quadro del dissesto, gli stessi sono esplicitati nella DGR 25-7286 del 30 luglio 2018 - Allegato 2, mentre per quanto attiene alle informazioni relative ai dissesti, sono state utilizzate quelle presenti nelle varie banche dati regionali e nazionali, ispirandosi al principio di maggior cautela. Si evidenzia che le geometrie riportate nella cartografia del dissesto sono il risultato dell'analisi cautelativa dei processi disponibili nelle banche dati, sia in termini di classificazione della pericolosità, sia in termini di estensione delle geometrie.

Il territorio di Paroldo è dunque caratterizzato da estese frane che colpiscono in modo diffuso i versanti: in quelli esposti a NW prevalgono le frane di scivolamento planare, con ampi settori quiescenti e alcune aree attive, mentre nei versanti ad esposizione sud prevalgono le zone con diffusi dissesti superficiali. La frana più importante è quella del capoluogo, oggetto nel tempo di un sistema di monitoraggio e di una serie di interventi di riassetto. L'esteso versante in sinistra idrografica del Rio Bovina, alla sommità del quale sorge l'abitato di Paroldo è stato infatti interessato in passato da un grande fenomeno franoso planare al quale si sono succeduti una serie di movimenti franosi analoghi di "assestamento" che hanno portato all'attuale conformazione morfologica. Movimenti di tipo

secondario sono ancora in atto, come testimoniano i dati di monitoraggio inclinometrico e topografico a disposizione e le coperture interferometriche riferite al periodo 1992-2009; gli effetti più vistosi sul territorio comunale di tale dinamica sono rappresentati da diffuse fessurazioni e lesioni ai manufatti, che si concentrano soprattutto nel settore nord orientale del concentrico.

PROCEDURA DI ADEGUAMENTO AL PAI CON METODI SPEDITIVI

Carta dei Dissesti

Scala 1:10.000

Regione Piemonte



Comune di Paroldo

ALLEGATO 2


Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica	Settore Geologico	Data Dicembre 2019
---	-------------------	-----------------------



Legenda


-  Limiti amministrativi (Comune) - 2019
-  Segnalazioni di dissesto non determinato

- Frane**
-  Fa - Aree interessate da frane attive (pericolosità molto elevata)
-  Fq - Aree interessate da frane quiescenti (pericolosità elevata)
-  Fs - Aree interessate da frane stabilizzate (pericolosità media o moderata)
-  Fa - Processi franosi puntuali attivi (pericolosità molto elevata)
-  Fq - Processi franosi puntuali quiescenti (pericolosità elevata)
-  Fs - Processi franosi puntuali stabilizzati (pericolosità media o moderata)

- Esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio**
-  Ee - Aree coinvolgibili da processi torrentizi a pericolosità molto elevata
-  Eb - Aree coinvolgibili da processi torrentizi a pericolosità elevata
-  Em - Aree coinvolgibili da processi torrentizi a pericolosità media o moderata
-  Eel - Processi torrentizi lineari a pericolosità molto elevata
-  Ebl - Processi torrentizi lineari a pericolosità elevata
-  Eml - Processi torrentizi lineari a pericolosità media o moderata

- Trasporto di massa su conoidi**
-  Ca - Aree di conoidi attivi o potenzialmente attivi non protette da opere di difesa (peric. molto elevata)
-  Cp - Aree di conoidi attivi o potenzialmente attivi parzialmente protette da opere di difesa (peric. elevata)
-  Cn - Aree di conoidi non recentemente riattivati o completamente protette (peric. media o moderata)

- Valanghe**
-  Ve - Aree soggette a valanghe a pericolosità elevata o molto elevata
-  Vm - Aree soggette a valanghe a pericolosità media o moderata
-  Ve - Processi valanghivi lineari a pericolosità elevata o molto elevata
-  Vm - Processi valanghivi lineari a pericolosità media o moderata



Normativa relativa ai tipi di intervento ammessi nelle aree interessate dai provvedimenti cautelari di cui all'art. 9 bis della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni

Vengono di seguito indicati, in assenza di adeguamento dello strumento urbanistico e fatte salve le normative tecniche sovraordinate, gli interventi ammessi durante la vigenza dei provvedimenti cautelari di cui all'art. 9 bis della legge urbanistica regionale n. 56/1977 nelle aree oggetto di perimetrazione.

Come stabilito dalla DGR n. 25-7286 del 30 luglio 2018, per gli interventi ammessi nelle aree oggetto di applicazione dei provvedimenti cautelari è stato preso come riferimento l'art. 9. *“Limitazioni alle attività di trasformazione e d'uso del suolo derivanti dalle condizioni di dissesto idraulico e idrogeologico”* delle Norme di attuazione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) che consente:

- per le **frane attive (Fa)**, gli interventi ammessi dall'art. 9, comma 2 delle Norme di Attuazione del PAI (di seguito NTA);
- per le frane **quiescenti (Fq)**, gli interventi ammessi dall'art. 9, comma 3 delle NTA;
- per le **frane stabilizzate (Fs)**, in riferimento all'art. 9, comma 4 delle NTA e in via cautelativa, gli interventi ammessi dall'art. 9, comma 3 delle NTA;
- per le aree interessate da **esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio a pericolosità molto elevata (Ee)**, gli interventi ammessi dall'art. 9, comma 5 delle NTA;
- per le aree interessate da **esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio a pericolosità elevata (Eb)**, gli interventi ammessi dall'art. 9, comma 6 delle NTA;
- per le aree interessate da **esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio a pericolosità media o moderata (Em)**, in riferimento all'art. 9, comma 6 bis delle NTA e in via cautelativa, gli interventi ammessi dall'art. 9, comma 6 delle NTA;
- per le aree interessate da **trasporto in massa sui conoidi a pericolosità molto elevata (Ca)**, gli interventi ammessi dall'art. 9, comma 7 della NTA;
- per le aree interessate da **trasporto in massa sui conoidi a pericolosità elevata (Cp)**, gli interventi ammessi dall'art. 9, comma 8 della NTA;
- per le aree interessate da **trasporto in massa sui conoidi a pericolosità media o moderata (Cn)**, in riferimento all'art. 9, comma 9 delle NTA e in via cautelativa, gli interventi ammessi dall'art. 9, comma 8 delle NTA;
- per le aree interessate da **valanghe a pericolosità molto elevata o elevata (Ve)**, gli interventi ammessi dall'art. 9, comma 10 delle NTA;

- per le aree interessate da **valanghe a pericolosità media o moderata (Vm)**, gli interventi ammessi dall'art. 9, comma 11 delle NTA.

Come osservazione di carattere generale si evidenzia che:

- le limitazioni agli interventi ammessi sopra elencate si applicano unicamente alle tipologie di dissesto rappresentate nella cartografia relativa al territorio comunale;
- relativamente ai punti sopra elencati, nel caso in cui ci sia sovrapposizione tra dissesti a pericolosità differente, prevale la norma più cautelativa;
- i vari tipi di interventi consentiti sono possibili nel rispetto della normativa di settore vigente;
- per quanto riguarda le perimetrazioni del dissesto lungo il reticolo idrografico rappresentato nelle mappe di pericolosità del Piano di Gestione del Rischio Alluvione (PGRA), predisposto in attuazione del D.lgs n. 49/2010 di recepimento della Direttiva 2007/60/CE (Direttiva Alluvioni), vale quanto indicato nell'allegato 1 della DGR n. 17-7911 del 23 novembre 2018 "*Disposizioni attuative* del PGRA ai sensi dell'art. 58 delle norme di attuazione del PAI - Titolo V";
- nel caso in cui siano state rappresentate perimetrazioni di dissesto difformi o ulteriori rispetto a quelle contenute nel PGRA, le stesse verranno valutate nell'ambito della futura istruttoria regionale sulla variante urbanistica di adeguamento al PAI;
- a livello normativo, in caso di sovrapposizione tra perimetrazioni dell'art. 9 bis della Legge Regionale n. 56/1977 e perimetrazioni del PGRA, prevalgono fin da subito le norme più cautelative;
- per quanto riguarda le segnalazioni di dissesto puntuali, qualora presenti nella carta del dissesto, si evidenzia che alle stesse non viene associata alcuna limitazione stante l'impossibilità di associare una norma ad un punto. Tuttavia, si invita l'Amministrazione comunale a porre particolare attenzione riguardo alla realizzazione degli interventi edilizi in prossimità di tali segnalazioni, richiedendo gli opportuni approfondimenti di natura geologica ed idraulica prima di attivare qualsiasi titolo abilitativo.

Note

I tipi di intervento richiamati nel presente documento sono definiti dall'art. 3 del DPR n. 380/2001.

Si specifica che gli interventi edilizi ammessi dal presente allegato valgono per le opere pubbliche e private, sia per gli interventi già autorizzati che per le istanze di trasformazione urbanistica o edilizia ancora da autorizzare e che eventuali interventi in corso di realizzazione dovranno essere sospesi se in contrasto con quelli consentiti dal presente allegato. In merito a questi ultimi, la prosecuzione degli interventi in corso di realizzazione è subordinata al parere regionale ai sensi dell'art. 7 ter della l.r. n. 38/1978.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 9 bis e dell'art. 58 della Legge Regionale n. 56/1977, i provvedimenti cautelari hanno efficacia sino all'atto di adozione della proposta tecnica del progetto preliminare della variante al PRG che dovrà esplicitamente prevedere le misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 58 comma 2 della stessa Legge Regionale n. 56/1977.

Sono escluse dal presente provvedimento, ancorché rappresentate nell'allegato 2, le aree oggetto della Variante strutturale specifica n. 7/2018, attualmente in corso, in quanto per le stesse aree risultano già in vigore con l'adozione del Progetto Preliminare le misure di salvaguardia previste dall'articolo 58, comma 2, della Legge Regionale n. 56/1977.

Ai sensi dei citati articoli, i provvedimenti cautelari perdono efficacia decorso il termine di trentasei mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della deliberazione con la quale vengono applicati i citati provvedimenti che, nel caso in cui la variante al PRG non sia avviata nei tempi previsti per la salvaguardia, potranno essere reiterati.

Il quadro del dissesto oggetto dei provvedimenti cautelari dovrà essere approfondito dal professionista incaricato della redazione degli studi geologici a supporto della variante al PRG, tenendo anche conto, qualora presenti, dei processi e degli effetti degli ultimi eventi alluvionali, previa verifica della coerenza delle previsioni (vigenti o previste) con le reali condizioni di pericolosità presenti sul territorio.

Le aree perimetrate ai sensi dell'art. 9 bis della legge regionale 56/1977 dovranno essere inserite nel piano comunale di Protezione Civile che dovrà garantire la tutela della incolumità pubblica e privata. Tale Piano dovrà comunque essere aggiornato a seguito della revisione dello strumento urbanistico ed essere con questo coerente ai sensi del "Codice della Protezione Civile" approvato con D.Lgs 31/01/2018, n. 1.